

Spett.le CONSOB
**Divisione Strategie
Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 – ROMA**
Racc.ar
Roma 2 maggio 2012

Oggetto: Consultazione pubblica sulle modifiche al “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008”

Con la presente nota Cittadinanzattiva intende rappresentare le proprie osservazioni in merito al documento in oggetto.

Si segnala fin da ora, con riserva di ulteriori iniziative e azioni, la netta contrarietà all'esclusione dei rappresentati dei consumatori designati dal CNCU all'interno della Camera di conciliazione Consob.

Oltre che per un pessimo segnale di natura politica posto in essere di fatto dalla CONSOB nei riguardi degli stakeholder portatori di interessi generali tutelati e riconosciuti dall'ordinamento, quali appunto le associazioni di consumatori, si contesta l'esclusione dalla Camera di conciliazione anche sotto il profilo funzionale e giuridico.

A giustificazione di così grave proposta la CONSOB indica il parere del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2011 che in merito alla natura giuridica della Camera di conciliazione a arbitrato Consob ne afferma la natura strumentale e del tutto organica alla stessa Consob. A ragione di ciò nel documento di consultazione si afferma la necessità di “internalizzazione” della Camera con esclusione pertanto della presenza di rappresentati dei consumatori.

Ebbene, non si ravvede la incompatibilità del mantenimento di una rappresentanza interna alla Camera con il parere del CDS fermo restando la funzione della stessa che (come previsto dall'art 4) non interviene in alcun modo nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale.

La natura strumentale e funzionale della Camera è inoltre garantita dal Presidente e da ben tre membri nominati dalla Commissione nonché dalla Segreteria che svolge (in analogia a quanto avviene in contesto ABF) attività di istruttoria e supporto amministrativo. Il parere del Consiglio di Stato nel chiarire come la Camera sia strumentale alla Consob e non sia un soggetto autonomo, non preclude in assoluto la partecipazione di soggetti diversi all'organo di gestione purché il controllo sia assicurato dalla stessa Consob.

La proposta di esclusione della rappresentanza dei consumatori nella interpretazione Consob del parere del Consiglio di Stato, è inoltre in controtendenza rispetto all'orientamento europeo che invece tende a promuovere la rappresentanza dei consumatori negli organismi di ADR. Il riferimento è alla proposta di direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

Tale nuova proposta di normativa comunitaria delinea principi cui dovrà attenersi qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione che istituito su base permanente offra la risoluzione di controversie attraverso una procedura ADR, ivi compreso l'organismo gestito da un'Autorità o da un altro ente pubblico (art 4).

Ebbene la proposta di direttiva prevede che gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale dispongano, in tale organismo, di un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti (art 6).


Se l'Unione Europea promuove la partecipazione delle AACC in organi decidenti non si comprende come sia possibile eliminare la presenza delle AACC dalla Camera Consob che neppure interviene nella procedura di conciliazione e nel merito delle controversie limitandosi ad amministrare i procedimenti, curare la tenuta degli elenchi dei conciliatori ed a promuovere iniziative per diffondere la conoscenza dell'istituto di conciliazione (art 4 Regolamento). Tutte funzioni che a ben vedere vedono proprio nella collaborazione con le Associazioni di Consumatori il "valore aggiunto" volto anche ad aumentare la fiducia dei consumatori verso l'utilizzo di tale strumento di tutela. Il forte ridimensionamento del ruolo delle Associazioni di Consumatori non agevola di certo la crescita dell'istituto di conciliazione e arbitrato della Consob che, come dimostrato dai dati allegati al documento in esame, ha fino ad ora stentato (e non poco) nell'accREDITAMENTO verso i cittadini risparmiatori. C'è bisogno allora di un maggior coinvolgimento delle Associazioni di Consumatori ! La funzione attribuita al Comitato con poteri consultivi e non vincolanti, appare inadeguata e del tutto anacronistica rispetto al ruolo svolto dalle AACC per la rappresentanza e la tutela dei consumatori e risparmiatori.

In ordine alla procedura è di tutta evidenza la necessità di rendere omogenee le procedure di conciliazioni che vedano coinvolte Autorità di vigilanza e/o Regolamentazione. Per restare al solo settore bancario e finanziario infatti sarebbe utile avvicinare, piuttosto che allontanare, i modelli ABF e Camera di Conciliazione CONSOB.

In ultimo si esprimono forti perplessità sull'iscrizione a pagamento dei conciliatori. La nuova disposizione tende a limitare le iscrizioni dei conciliatori tuttavia si ritiene più opportuno operare una selezione qualitativa degli iscritti piuttosto che selezionare in base alla possibilità economica dei conciliatori.

Per tutto quanto sopra esposto e per quanto si potrà ancora aggiungere e precisare in corso di apposite audizioni si richiede la modifica del documento posto in consultazione tenendo conto delle osservazioni brevemente esposte.

Cordiali saluti
Liliana Ciccarelli
Responsabile Conciliazione



Antonio Gaudio
Vice Segretario Generale

